

## Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 19,00, presso Casa del Popolo Il Progresso in via V.Emanuele II n.135 espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione sportiva dilettantistica Circo Libre per trattare e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto per l'adeguamento della riforma dello sport - D.Lgs 36/2021 e contestualmente abrogazione del testo vigente;
- 2) Variazione sede legale
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Raffaella Fileni, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Riccardo Battistini, che accetta.

Il Presidente costata la regolarità della convocazione, che la prima convocazione è andata deserta, e che la seconda convocazione è prevista in questa data, orario e luogo; verifica la presenza del numero legale di Soci per come indicato nel vigente Statuto per le assemblee straordinarie in seconda convocazione, che si dispone sia conservato agli atti sociali; rileva la presenza dell'Organo Amministrativo e dichiara validamente costituita e deliberante l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente invita l'Assemblea a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno e informa che l'associazione sportiva dilettantistica Circo Libre è chiamata ad aggiornare lo statuto associativo ai vincoli richiesti dalla Riforma dell'ordinamento sportivo, per essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettistiche.

Si procede quindi alla lettura dello statuto riformulato (Allegato A) in cui si evidenzia l'adozione dei requisiti richiesti e le modifiche rispetto allo statuto precedente, seguendo la normativa:

- 1) Decreto 36/2021 di riforma dell'ordinamento sportivo in merito ai requisiti statutari, verificando anche la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002

2) operativi fino alla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel menzionato DLgs 36/2021;

Il Presidente chiede quindi ai presenti se vi sono richieste di interventi o proposte di modifica e/o integrazione al testo illustrato. Nessuno chiede la parola. Il Presidente pone quindi ai voti il testo del nuovo Statuto per come proposto e letto. Con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circo Libre è approvato nella versione oggi proposta all'Assemblea che dispone la contestuale abrogazione del testo previgente. L'Assemblea dispone che il testo dello Statuto per come oggi approvato, sia allegato al presente verbale come Allegato A.

Il Presidente invita l'Assemblea a trattare il secondo punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente propone di variare la sede legale in particolare da via di Sambre n. 32, 50014, Fiesole (FI) a Via Vittorio Emanuele II, n. 135, 50134 Firenze (FI), presso Casa del Popolo il "Progresso". Il Presidente pone ai voti la variazione della sede legale e indirizzo. Con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità, il cambio di sede legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circo Libre è approvato.

Il Presidente informa che, approvato il testo del nuovo statuto e variazione della sede legale, si deve adesso provvedere a registrare lo stesso all'Agenzia delle Entrate, ed effettuare la registrazione anche al fine del mantenimento dell'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Dopo brevi riflessioni dei presenti, l'Assemblea all'unanimità delibera di dare mandato al legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circo Libre, perché proceda alle necessarie trasmissioni e/o registrazioni, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante per lo scopo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Riccardo Battistini

Il Presidente

Raffaella Fileni

**ALLEGATO A) parte integrante del Verbale de CIRCO LIBRE  
Associazione sportiva dilettantistica adottato il 21/06/2024**

**STATUTO**

**TITOLO I - Denominazione - sede**

**Articolo 1**

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2021, è costituita, con sede nel Comune di Firenze (Fi) in via Vittorio Emanuele II, n. 135, 50134, un'associazione che assume la denominazione CIRCO LIBRE Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve CIRCO LIBRE A.S.D.
2. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.
3. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione eventualmente si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere. L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei soci ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affiliati nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

**TITOLO II - Scopo - Oggetto**

**Articolo 2**

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi, promuovendo e favorendo progetti sportivi in ambito ludico, pedagogico, culturale, sociale, ambientale e artistico sul territorio nazionale e internazionale. Si propone di offrire ai

Presidente Raffaele Filzi Segretario Bulchi

soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

### **Articolo 3**

1. L'associazione si propone di:
  - a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in particolare nelle discipline legate alla **Ginnastica**: attività sportiva finalizzata alla salute e alla fitness, ginnastica acrobatica e ginnastica per tutti. Inoltre promuovere tutte le discipline che possono avere un collegamento sportivo, culturale, artistico con le attività principali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle ispirate alle arti circensi e alla danza, vista la loro utilità nello sviluppo delle capacità motorie di base, necessarie per gli sport promossi dall'associazione.
  - b) gestire immobili, impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive o ricreative culturali di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
  - c) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
2. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà:
  - a) collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.
  - b) potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (art. 9 comma 1 Dlgs 36/2021).
  - c) organizzare, gestire e promuovere manifestazioni sportive e culturali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro;

- d) organizzare gruppi o squadre sportive per la partecipazione a spettacoli, gite in Italia o all'estero, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative a scopo sportivo, culturale, artistico, sociale e ambientale;
- e) indire corsi d'avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, ricreativi e culturali;
- f) organizzare convegni, conferenze, dibattiti, serate a tema, proiezioni di film e documenti, corsi, stage, formazioni, pubblicazioni, festival, rassegne e manifestazioni varie;

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## TITOLO III - Soci

### Articolo 4

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

### Articolo 5

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo redigendo una domanda scritta su apposito modulo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall'Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenne è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..
2. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, anche contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delega, provvederà all'aggiornamento del libro degli associati.
3. L'eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda affinché l'interessato possa eventualmente chiedere che la delibera sia soggetta a riesame da parte della prima assemblea utile.

## **Articolo 6**

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.
2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
  - Diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
  - diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
  - diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. *Il socio minorenne viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;*
  - diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, con le medesime considerazioni fatte al punto precedente per il socio minore;
  - diritto di accedere ai libri sociali come indicato dall'articolo 23 dello statuto;
  - dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

## **Articolo 7**

1. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
2. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **TITOLO IV - Recesso - Esclusione**

### **Articolo 8**

1. Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, esclusione dall'associazione e decadenza.

Presidente Raffaele Filu

Segretario

Bellini D

## **Articolo 9**

1. Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
  - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
  - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie o in concorrenza agli interessi dell'Associazione;
  - c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
3. Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a 15 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

## **Articolo 10**

1. Le deliberazioni prese in materia di esclusione, prevista all'articolo precedente al punto 2, devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
2. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V - Tesserati**

## **Articolo 11**

1. E' prevista la categoria dei Tesserati, si intendono per Tesserati i soggetti, NON soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi dell'associazione, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale, atleti che svolgono esclusivamente attività sportiva a favore dell'associazione, questi soggetti non acquisiscono il diritto di voto né il diritto di partecipare alle assemblee, essi devono essere in possesso di tessera federale o dell'ente di promozione a cui l'associazione si è affiliata. L'Organo direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata.

Chi intende essere ammesso come tesserato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda di ammissione comporterà l'automatico ingresso nella compagnia dei tesserati salvo possibilità di esclusione successiva da parte del Consiglio Direttivo. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota di tesseramento. Il tesserato decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a 15 giorni decorrenti dall'inizio della stagione sportiva, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo di tesseramento annuale. In caso di domanda di ammissione a tesserato presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del tesserato minorenne. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dal tesserato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..

## **TITOLO VI - Risorse economiche - Fondo Comune**

### **Articolo 12**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  - c) eredità, donazioni e legati;
  - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria e comunque non prevalente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione;

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36 del 2021.

## **Esercizio Sociale**

### **Articolo 13**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il ricorso al più ampio termine di cento ottanta giorni anche per motivi di carattere organizzativo.

## **TITOLO VII - Organi dell'Associazione**

### **Articolo 14**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore dei conti, qualora eletto.

## **Assemblee**

### **Articolo 15**

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Presidente Raffele Flor Segretario Bilmi D

2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'avviso della convocazione può altresì essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggistica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.
4. È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea

## **Articolo 16**

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.
3. La partecipazione all'assemblea è condizionata dalla circostanza che l'associato sia in regola con il versamento della quota associativa.
4. Ogni associato può esercitare esclusivamente un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

## **Articolo 17**

1. L'assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa;
  - delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente se ritenuti necessari, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;

- delibera in materia di variazione della sede all'interno dello stesso Comune;
  - approva gli eventuali regolamenti;
  - delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
  - delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell'Associazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.
2. In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
3. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

## **Articolo 18**

1. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
2. Le delibere per le modifiche statutarie, di scioglimento dell'associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati ed il voto della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 19**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente se presente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
2. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

## **Consiglio Direttivo**

## **Articolo 20**

1. Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate.

2. Il componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei membri.
5. La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
  - curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  - redigere il bilancio;
  - predisporre i regolamenti interni;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
  - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
  - deliberare circa l'esclusione degli associati o dei tesserati;
  - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
  - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
  - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  - nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021.
8. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 11 Dlgs 36 del 2021)

## Articolo 21

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, può essere nominato un componente o dei componenti da

sostituire ma ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve essere convocata entro i successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

## Presidente

### Articolo 22

1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate da un Consigliere.
2. In caso di dimissioni, spetta ad un Consigliere convocare nel più breve tempo possibile il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### Articolo 23

1. L'organo di revisione se ritenuto opportuno può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica per quattro anni.
2. L'organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.
3. L'organo controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

### Articolo 24

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
2. I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.

3. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

## TITOLO VIII - Scioglimento

### Articolo 25

1. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

## Norma Finale

### Articolo 26

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.

Firenze, li 21/06/24

Presidente Raffello Filzi

Segretario Balni R

Presidente Raffello Filzi Segretario Balni R